



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile



CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - VARESE

Attività Sicurezza

Ufficio Concessioni Viabilistiche

Servizio di Polizia Locale convenzionato VARESE - LOZZA - CASCIAGO
Vista la richiesta e-mail del 23 aprile 2019 pervenuta dal Comune di Casciago, per quanto di competenza, richiamata l'ordinanza Prot. Gen. n. 76969 del 06.12.2014

SI AUTORIZZA

La Ditta BRUNO SCAVI S.n.c.

con sede a: Grandate COMO - Via Madonna civ. 35

tel.: 031/ 450197

lavori di ampliamento fognatura nera di Via Manzoni

Resp.le lavori: **Geom. Bruni Dino**

**ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
NECESSARI ALLA TEMPORANEA
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA'**

Comune: CASCIAGO

Via: Manzoni - Localita' Cantalupo - Casarico

Data: dal 06 maggio 2019 al 24 maggio 2019

Orario: dalle ore 08,30 alle ore 17,30

Prescrizioni: Rispetto ordinanza P.G.N. 76969 del 06.12.2014

Ulteriori prescrizioni: restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico da posizionare in testa ed in coda all'area occupata. Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta 0,00-24,00. Deviazione pedoni lungo percorsi alternativi e protetti. **Apposizione di idonea segnaletica come prescritto dal D.lgs 285/92, D.P.R. 495/92 e D.M. 10.07.2002.**

Varese, data del protocollo

IL COMANDANTE
Matteo Ferrario

OGGETTO: temporanea regolamentazione della circolazione stradale in vie e piazze diverse ricomprese nel territorio Comunale, per esigenze tecniche inerenti lavori stradali.

Provvedimento valido: come da rif. tagliando autorizzativo sopra indicato.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- VISTE** le numerose richieste da parte delle società erogatrici di pubblici servizi e da parte di privati, relative all'esecuzione di lavori su suolo pubblico sia manutentivi che di nuova realizzazione connessi con esigenze di carattere tecnico, in modo particolare in aree soggette ad elevati flussi di traffico o normalmente interessate dalla sosta in spazi regolarmente autorizzati;
- VALUTATO** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene spesso altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare adeguato provvedimento viabilistico, che tenuto conto delle predette esigenze possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale e della sosta dei veicoli, al fine di permettere il corretto svolgimento dei lavori nelle vie di volta in volta interessate;
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Capo Sezione Operativa Attività Interventi sul Territorio, del Capo Attività Sicurezza e del Capo Attività Tecnico Amministrativa;
- FATTO SALVO** il possesso dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico da richiedere all'Area X^A Lavori Pubblici - Ufficio Manomissioni e Suolo Pubblico, nonché il possesso, se necessita, dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti stabiliti per le emissioni sonore in ore notturne da richiedere all'Area XI^A Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale - Ufficio Controllo e Tutela Ambientale;
- VISTO** il precedente provvedimento Prot. Gen. n. 71514 del 03.12.2013 avente validità fino al 31 dicembre 2014;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3°, 6, 7, 41/146, 142, 145, 150 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** gli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
- AI SENSI** dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per propria competenza;

AUTORIZZA

- ♦ L'istituzione del temporaneo RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale così come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495
- ♦ L'istituzione del temporaneo SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri o impianto semaforico (in caso di criticità viabilistica uso obbligato di movieri) previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale così come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495

Quanto sopra nella/e località interessata/e dai lavori, nei giorni ed orari riportati nella sopra indicata autorizzazione, per tutte le categorie di veicoli e con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

ORDINA

- ♦ L'istituzione del temporaneo LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale (rif. Figura II 50 Art. 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
- ♦ L'istituzione del temporaneo DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su ambo i lati, previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale (rif. Figura II 74 Art. 120 correlato dai pannelli integrativi di cui ai Modelli II 3/a 3/b Art. 83, II 6/m Art. 83 e II 5 Art. 83 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495) almeno 48 ore prima della data/orario di inizio lavori

Quanto sopra nella/e località interessata/e dai lavori, nei giorni ed orari riportati nel sopra indicata autorizzazione, per tutte le categorie di veicoli e con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

PRESCRIVE

1. Il restringimento di carreggiata dovrà essere tale da garantire sempre una larghezza della carreggiata utile minima di metri 3,00 (nelle vie non interessate al transito del servizio T.P.L.) e metri 3,50 (nelle vie interessate al transito del servizio T.P.L.) tale da permettere altresì l'istituzione, nelle strade a doppio senso di marcia, di un senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico (in caso di criticità viabilistica uso obbligato di movieri), al fine di garantire il transito veicolare, nonché dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di soccorso, Forze dell'Ordine e servizio T.P.L.;
2. Nelle operazioni di attraversamento della carreggiata il taglio della sede stradale dovrà essere effettuato in due o più fasi, al fine di permettere sempre il mantenimento di una corsia di marcia, avente dimensioni minime come indicate al precedente punto 1.) per così garantire sempre il transito veicolare;
3. Durante l'esecuzione dei lavori in prossimità di aree di fermata del servizio T.P.L., dovrà sempre essere garantito l'accesso in sicurezza dell'autobus e degli utenti nelle suddette aree al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio;
4. Durante la fase non lavorativa, il cantiere dovrà essere ridimensionato in maniera tale da consentire sempre il transito veicolare. Nel caso che per esigenze di cantiere, non possa essere ripristinata la normale viabilità relativa al transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, il senso unico alternato dovrà essere regolato da impianto semaforico o da segnaletica stradale indicante i diritti alla precedenza. (rif. Figura II 41 Art. 110 e Figura II 45 Art. 114 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E' DA RITENERSI ANNULLATO.

Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza da presentarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del provvedimento in essere, all'Ufficio Concessioni Viabilistiche del Comando di Polizia Locale di Varese sito in via Sempione civ. 20.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e la cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell'incolumità dei pedoni, che dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o persona da questi designata, in conformità alle norme del "Nuovo Codice della Strada" Art. 21 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., e del Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10.07.2002 relativo al segnalamento dei cantieri stradali; oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti alla zona ed in quelli limitrofi.

Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, nell'area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi.

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

Dovranno altresì essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'Art. 21 c.ma 3 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e dall'Art. 37 del connesso regolamento D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché le norme del D.Lvo 81/2008 in materia dispositivi di protezione individuale.

Si prescrive che la Direzione Lavori e/o il Responsabile del Cantiere informi telefonicamente questo Corpo di Polizia Locale - Sezione Operativa Attività Interventi sul Territorio - al n. 0332/809.111, dell'apertura del cantiere stradale in parola, al fine di procedere con i necessari provvedimenti viabilistici da attuare con le disposizioni impartite da personale dipendente di questo Comando.

E' fatto altresì obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica in questione per tutta la durata dei lavori, comunicando altresì un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.

E' fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Locale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.

E' fatto altresì obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti di terzi ed il relativo assolvimento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se e per quanto dovuto dai soggetti interessati, che dovrà essere regolarizzato presso l'Area X^ Lavori Pubblici - Attività Strade sita a Varese in via Sacco civ. 5 (tel. 0332/255.268 - fax 0332/255.313) o presso l'Ufficio I.C.A. sito a Varese in via Bagaini civ. 18 (tel. 0332/281.004 - fax 0332/835.466).

Il richiedente l'autorizzazione, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata per ogni inadempimento inerente l'osservanza della presente ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 43 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, potrà decidere, in caso di comprovate necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lvo 285/1992).

IL COMANDANTE
Emiliano Bezzon